SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 5 luglio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 giugno 2014.

Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell'accantonamento.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";

Visto, in particolare, l'art. 16, comma 3, come modificato dall'art. 1, commi 118 e 469, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevede che, con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 1.500 milioni di euro per l'anno 2014;

Considerato che, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art. 27, il citato art. 16, comma 3, prevede che l'importo del concorso complessivo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'accantonamento è effettuato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno, in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato art. 27, gli obiettivi del patto di stabilità interno delle predette autonomie speciali sono rideterminati tenendo conto degli importi incrementati di 500 milioni di euro annui derivanti dalle predette procedure;

Considerato che non è stato raggiunto l'accordo di cui al citato art. 16, comma 3, per cui si dovrà procedere all'accantonamento in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE;

Considerata la necessità, pertanto, di predisporre un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze con cui effettuare l'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali per l'anno 2014 e la rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno delle autonomie speciali per il medesimo anno.

Decreta:

Art. 1.

Determinazione dell'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali di ciascuna Regione a statuto speciale per l'anno 2014

1. Per l'anno 2014, l'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali di ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma è effettuata sulla base degli importi di cui alla tabella 1, facente parte integrante del presente decreto. Tali importi sono determinati in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE.

2. Per l'anno 2014, gli obiettivi del patto di stabilità interno di ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma sono rideterminati tenendo conto degli importi di cui al comma 1.

3. Quanto previsto dai commi 1 e 2 opera fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2014

Il Ministro: PADOAN

Tabella 1

Concorso finanziario delle Regioni a statuto speciale per l'anno 2014 di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95

(dati in euro)

REGIONI	**Contributo in termini di saldo netto da finanziare**	**Contributo in termini di indebitamento netto**
Valle d'Aosta	137.454.257,35	183.272.343,13
Sardegna	271.722.838,98	362.297.118,64
Trentino Alto Adige	5.591.675,29	7.455.567,06
Trento	85.156.291,05	113.541.721,40
Bolzano	209.515.544,27	279.354.059,03
Friuli Venezia Giulia	149.084.476,73	198.779.302,30
Sicilia	641.474.916,33	855.299.888,45
TOTALE RSS	**1.500.000.000,00**	**2.000.000.000,00**

14A05169

DECRETO 26 giugno 2014.

Individuazione delle risorse spettanti alle Regioni a statuto ordinario da assoggettare a riduzione per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale";

Visto, in particolare, l'art. 46, comma 6, che prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica introdotti dal citato decreto-legge n. 66 del 2014 e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell'art. 117, comma secondo, della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e di 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, in ambiti di spesa e per importi proposti in sede di autocoordinamento dalle Regioni e Province autonome medesime, tenendo anche conto del rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE, nonché dell'incidenza degli acquisti centralizzati, da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2014 ed entro il 31 ottobre 2014, con riferimento agli anni 2015 e seguenti;

Vista l'intesa della Conferenza Stato – Regioni sancita nella seduta del 29 maggio 2014, che ha recepito la proposta delle Regioni che prevede, al fine di conseguire un miglioramento per l'anno 2014, del saldo netto da finanziare per l'importo totale di 500 milioni di euro, una riduzione della disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per 200 milioni di euro e delle risorse destinate al rinnovamento del materiale rotabile e degli autobus per 300 milioni di euro;

Ritenuto necessario procedere alla riduzione delle predette risorse mediante apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

Decreta:

Articolo unico

Individuazione delle risorse da assoggettare a riduzione

1. Per l'anno 2014, il contributo delle Regioni a statuto ordinario in termini di saldo netto da finanziare per un importo complessivamente pari a 500 milioni di euro, ai sensi dell'art. 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, è realizzato mediante la riduzione delle seguenti risorse:

a) risorse destinate all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario, nonché di vaporetti e ferry-boat, di cui all'art. 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per 300 milioni di euro;

b) Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sulla programmazione 2007-2013 per 200 milioni di euro.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2014

Il Ministro: PADOAN

14A05170

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 marzo 2014.

Soggetti beneficiari ammessi al Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2012. (Decreto n. 1106).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista la legge del 14 gennaio 1994 n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e integrazioni;

Visto decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 14 del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di qualificato personale di ricerca, per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto inoltre, il comma 2 e ss. del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n.275;

Visto l'art.5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato dalla Corte dei Conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei Conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11 recante «Disposizioni transitorie e finali» con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Vista la circolare MIUR n.2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.251 del 27/10/2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593;

Visto il decreto direttoriale n.1368/Ric. del 17 luglio 2013, con il quale è stato approvato l'elenco dei soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art.14, comma 2, del citato decreto ministeriale n.593 dell'8 agosto 2000;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2012 alla formazione dei previsti elenchi, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Accertata la disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei predetti decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto ministeriale n.3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico Gruppo di Lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Viste le risultanze dell'attività istruttoria effettuata dal Gruppo di Lavoro e completata nella seduta del 19 febbraio 2014 relativa alla documentazione acquisita ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 275/98;

Viste le disponibilità dei piani di riparto delle risorse del Fondo agevolazione alla ricerca disposte con i decreti numeri 560/Ric. del 2.10.2009, 19/Ric. del 15.02.2010, 332/Ric. del 10.06.2011 e 435/Ric. del 13/03/2013 rispettivamente relativi agli anni 2007-2008, 2009, 2010-2011 e 2012;

Visto il decreto n. 2297/Ric. del 21.11.2013 di modifica del predetto decreto direttoriale 332/Ric. del 10.06.2011 con cui è stata disposta la variazione di quanto previsto dal decreto di riparto effettuando lo spostamento dell'importo di euro 200.000,00 dall'art. 15 all'art. 14 sezione «Nazionale» per le domande di assunzione di personale di ricerca;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza ivi previsti con avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dei dati relativi alle attribuzioni economiche in corso di concessione, contestualmente alla formazione del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti indicati nell'allegato elenco sono ammessi alle agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n.593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2012. Il predetto elenco è formato secondo le modalità indicate dal medesimo art. 14, comma 2 e forma parte integrante del presente decreto.

2. Le agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, complessivamente pari a € 838.505,56 di cui € 86.481,13 nella forma del contributo nella spesa ed € 752.024,43 nella forma del credito d'imposta gravano sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse, sezione aree depresse.

Art. 2.

1. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 2, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione della prescritta certificazione antimafia.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2014

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. Salute e del Min. Lavoro, foglio n. 2233

ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. / AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE		DM	RAGIONE SOCIALE/**CUP**	AGEV. / N°	Cod.Fisc / P. IVA / COMUNE / PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	17/09/2012 10:00:00.056	**17**	63727	FILIPPETTI SPA **B14C12000140001**	Assunzione 1	02013090424 FALCONARA MARITTIMA AN	**5.164,57**	**20.658,27**
PMI Depressa	17/09/2012 10:00:00.087	**30**	63713	CYBERTEC SRL **B94C12000210001**	Assunzione 1	00957890320 TRIESTE TS	**5.164,57**	**20.658,27**
PMI Depressa	17/09/2012 10:00:00.103	**38**	63584	SIMAM SPA **B14C12000150001**	Assunzione 5	01372130425 SENIGALLIA AN	**19.341,73**	**77.366,91**
PMI Depressa	17/09/2012 10:00:00.118	**43**	63738	E WAY ENTERPRISE BUSINESS SOLUTIONS S.R.L. **B84C12000210001**	Assunzione 1	02453300788 COSENZA CS	**5.164,57**	**20.658,27**
PMI Depressa	17/09/2012 10:00:00.165	**63**	63732	IBS V.A.D. SRL **B84C12000220001**	Assunzione 1	02140370426 ROMA RM	**5.164,57**	**20.658,27**
PMI Depressa	17/09/2012 10:00:00.181	**66**	64102	QOHELET SOLAR ITALIA S.P.A **B94C12000220001**	Borsa 5	01810300853 CALTANISSETTA CL		**200.000,00**
PMI Depressa	17/09/2012 10:00:00.181	**69**	63970	CUBE SRL -- ENGINEERING CONSULTING **B44C12000250001**	Assunzione 2	01440190559 TERNI TR	**10.329,14**	**41.316,54**
PMI Depressa	17/09/2012 10:00:00.196	**70**	63597	SO.GE.IN SRL **B14C12000160001**	Assunzione 1	02000290425 SENIGALLIA AN	**5.164,57**	**20.658,27**
PMI Depressa	17/09/2012 10:00:00.196	**71**	63709	TECNOVIA SRL **B54C12000180001**	Assunzione 1	01541200216 BOLZANO * BOZEN BZ	**5.164,57**	**20.658,27**
PMI Depressa	17/09/2012 10:00:00.384	**99**	63948	AB ANALITICA SRL **B94C12000230001**	Assunzione 1	02375470289 PADOVA PD	**5.164,57**	**20.658,27**
PMI Depressa	17/09/2012 10:00:00.524	**115**	63747	3D INFORMATICA SRL **B64C12000340001**	Assunzione 1	00578261208 SAN LAZZARO DI SAVENA BO	**5.164,57**	**20.658,27**
PMI Depressa	17/09/2012 10:00:00.649	**129**	63991	F2 S.R.L **B34C12000240001**	Assunzione 3	01777870971 PRATO PO	**15.493,70**	**61.974,82**
PMI Depressa	17/09/2012 10:00:01.054	**165**	63916	SITAL KLIMA INDUSTRIES SRL **B64C12000350001**	Contratto 1	02857590273 MOGLIANO VENETO TV		**206.100,00**
						Totali (€)	**86.481,13**	**752.024,43**

14A04977

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 27 dicembre 2013.

Soppressione del Centro di Formazione Didattica e Manageriale (CEFODIMA) e del Centro Addestramento e Formazione del Personale Volontario della Marina militare (MARICENTRO), ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2013, n. 115.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2013, n. 115, recante disposizioni per il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione, adottato ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e, in particolare, l'art. 2, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica che prevede che i provvedimenti di soppressione di cui all'art. 280-*bis*, comma 1, lettere *a)*, *d)*, *e)* ed *f)* del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono adottati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa;

Visto l'art. 280-*bis*, comma 1, lettere *a)* ed *f)* del citato testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare che prevedono, rispettivamente, la soppressione, entro il 31 dicembre 2013, del Centro di formazione didattica e manageriale dell'Aeronautica militare, con sede a Firenze e, entro il 31 dicembre 2016, del Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare, con sede a Taranto;

Considerato che i provvedimenti recati dal presente decreto, ove previste dotazioni di personale civile, sono stati oggetto di preventiva informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative;

Sulla proposta del Capo di stato maggiore della difesa;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro di formazione didattica e manageriale dell'Aeronautica militare, con sede a Firenze, in data 31 dicembre 2013 è soppresso. Le relative competenze sono attribuite all'Istituto di scienze militari aeronautiche dell'Aeronautica militare, con sede a Firenze.

2. Il Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare, con sede a Taranto, in data 31 dicembre 2013 è soppresso. Le relative competenze sono attribuite alla Scuola sottufficiali della Marina militare, con sede a Taranto.

Roma, 27 dicembre 2013

Il Ministro: MAURO

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2014
Difesa, foglio n. 588

14A05118

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 giugno 2014.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Protezione ambientale S.r.l., in Alessandria, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 28 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 dell'11 giugno 2010 con il quale al laboratorio Protezione ambientale S.r.l., ubicato in Alessandria, via dell'Automobile n. 6/8 - Zona D3, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 10 giugno 2014;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 8 maggio 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Protezione ambientale S.r.l., ubicato in Alessandria, via dell'Automobile n. 6/8 - Zona D3, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 2 maggio 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora laboratorio Protezione ambientale S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 11 giugno 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Ceneri	OIV-MA-AS2-04 R2009
Cloruri	OIV-MA-AS321-02 R2009
Solfati	OIV-MA-AS321-05A R2009
pH	OIV-MA-AS313-15 R2011

14A04979

DECRETO 11 giugno 2014.

Conferma dell'incarico al Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco DOP, in Vico Equense a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Provolone del Monaco».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il Decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (UE) n. 121 della Commissione del 9 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L. 38 dell'11 febbraio 2010 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Provolone del Monaco»;

Visto il decreto ministeriale del 21 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 58 dell'11 marzo 2011, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Provolone del Monaco»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi stagionati» individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Agroqualità S.p.A. e autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Provolone del Monaco»;

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 21 febbraio 2011, al Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco DOP, con sede in Vico Equense (NA), Via Domenico Caccioppoli n. 25, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Provolone del Monaco»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 10 giugno 2010 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2014

Il direttore generale: GATTO

14A04982

DECRETO 12 giugno 2014.

Integrazione del decreto 4 febbraio 2014 di riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela dei vini Colli Euganei e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC Colli Euganei.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Vista l'istanza presentata il 19 gennaio 2012 dal Consorzio volontario per la tutela dei vini Colli Euganei, con sede legale in Vo' (PD), Piazzetta Martini n. 10, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del decreto legislativo 61/2010 ed il conferimento dell'incarico di cui ai comma 1 e 4 del citato art. 17 per la DOCG «Colli Euganei Fior d'Arancio» e per la DOC «Colli Euganei»;

Considerato che il Consorzio volontario per la tutela dei vini Colli Euganei ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 17 del decreto legislativo 61/2010 per la DOCG «Colli Euganei Fior d'Arancio» e la rappresentatività di cui al comma 1 e 3 dell'art. 17 del decreto legislativo 61/2010 per la DOC «Colli Euganei»;

Visto il decreto del 4 febbraio 2014 recante il riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela dei vini Colli Euganei e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61 per la DOCG «Colli Euganei Fior d'Arancio» e le funzioni di cui all'art. 17, comma 1, del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Colli Euganei»;

Vista la nota del 14 aprile 2014, prot. SOP11/2014/1648, con la quale l'organismo di controllo Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla denominazione «Colli Euganei», ha trasmesso un'integrazione dei dati concernenti la rappresentatività, all'interno del Consorzio volontario per la tutela dei vini Colli Euganei, della produzione di competenza dei vigneti iscritti nello schedario della DOC «Colli Euganei»;

Considerato che il Consorzio volontario per la tutela dei vini Colli Euganei, sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Valoritalia S.r.l., ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 per la DOC «Colli Euganei»;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'integrazione del conferimento dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini Colli Euganei a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 61/2010 per la DOC «Colli Euganei»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio volontario per la tutela dei vini Colli Euganei, con sede legale in Vo' (PD), Piazzetta Martini n. 10, Offida (AP), riconosciuto con decreto del 4 febbraio 2014, è incaricato a svolgere le funzioni di cui al comma 1 e 4 dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Colli Euganei», iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del Regolamento (CE) n. 1308/2013.

Art. 2.

1. L'incarico conferito con il presente decreto integra il riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela dei vini Colli Euganei di cui al decreto del 4 febbraio 2014 ed ha la medesima durata ivi prevista.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nel citato decreto 4 febbraio 2014 e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione «Colli Euganei», ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Regolamento (CE) n. 1308/2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 12 giugno 2014

Il direttore generale: GATTO

14A04978

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 19 giugno 2014.

Modifica alla Nota 39 di cui alla determina del 29 luglio 2010. (Determina n. 616/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto il provvedimento 30 dicembre 1993 del Ministero della sanità - Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, recante riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004» (Revisione delle note CUF), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 70, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica»;

Visto l'art. 15-*decies* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Obbligo di appropriatezza»;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2009);

Visto il decreto del Ministero della sanità 22 dicembre 2000;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2007;

Visto il decreto del Ministero della salute 29 marzo 2012, n. 53: Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la determinazione AIFA del 29 luglio 2010 relativa alla modifica della nota 39 di cui alla determina 26 novembre 2009;

Ritenuto di dover procedere ad una revisione della nota 39, alla luce del dibattito in atto presso la comunità scientifica, limitatamente all'inserimento dei nuovi metodi di dosaggio modificativi dei livelli di GH;

Considerato il parere favorevole alla modifica del testo della nota 39 di cui alla determina del 29 luglio 2010, espresso dalla CTS nella seduta del 12, 13 e 14 maggio 2014;

Determina:

Art. 1.

L'allegato 1, parte integrante della presente determinazione, sostituisce il testo della nota 39 di cui alla determinazione del 29 luglio 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 2010.

Art. 2.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 19 giugno 2014

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO *1*

NOTA 39

<table>
<tr>
<td>Ormone
della crescita
(Somatotropina)</td>
<td>

Determinazione n. modifica alla Nota AIFA 39 - Ormone della crescita (somatotropina) - di cui alla determinazione del 29 luglio 2010 (GU 18 novembre 2010, n. 270).

La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, Università, Aziende Ospedaliere, Aziende Sanitarie, IRCCS, individuati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, è limitata alle seguenti condizioni:

Primi 2 anni di vita
Al di sotto di 2 anni di vita non è necessario praticare i test farmacologici se la RMI ha dimostrato una anomalia della adenoipofisi **associata** a quella del peduncolo o/e della neuroipofisi in un bambino con decelerazione della velocità di crescita o segni clinici riferibili a ipopituitarismo e\o ipoglicemia.

Età evolutiva
bassa statura da deficit di GH definito dai seguenti parametri clinico-auxologici e di laboratorio:

I. **<u>Parametri clinico – auxologici:</u>**

a) statura ≤ -3 DS

oppure

b) statura ≤2 DS e velocità di crescita/anno <-1,0 DS per età e sesso valutata a distanza di almeno 6 mesi o una riduzione della statura di 0,5 DS/anno nei bambini di età superiore a due anni.

oppure

c) Statura inferiore a -1,5 DS rispetto al target genetico e velocità di crescita/anno ≤-2 DS o ≤-1,5 DS dopo 2 anni consecutivi.

d) velocità di crescita/anno ≤-2 DS o ≤-1,5 DS dopo 2 anni consecutivi, anche in assenza di bassa statura e dopo aver escluso altre forme morbose come causa del deficit di crescita; nei primi 2 anni di vita, sarà sufficiente fare riferimento alla progressiva decelerazione della velocità di crescita (la letteratura non fornisce a riguardo dati definitivi in termini di DS);

oppure

e) malformazioni/lesioni ipotalamo-ipofisario dimostrate a livello neuro-radiologico;

associate a

II. **<u>Parametri di laboratorio:</u>**

a) risposta di GH < 8 µg/L a due test farmacologici eseguiti in giorni differenti
b) risposta di GH < 20 µg/L nel caso il test impiegato sia GHRH + arginina

<u>Altre condizioni in cui è ammesso il trattamento con rGH in età pediatrica</u>:

- sindrome di Turner citogeneticamente dimostrata;
- deficit staturale nell'insufficienza renale cronica;
- soggetti affetti dalla sindrome di Prader Willi, geneticamente dimostrata, normale funzionalità respiratoria e non affetti da obesità severa (definita con BMI>95° centile), diabete mellito non controllato, sindrome dell'apnea ostruttiva nel sonno esclusa mediante polisonnografia, tumore in fase attiva, psicosi attiva;
- soggetti con alterata funzione del gene SHOX, geneticamente dimostrata;
- bambini nati piccoli per l'età gestazionale (SGA - Small for Gestational Age).

</td>
</tr>
</table>

Per accedere al trattamento con GH in individui nati SGA è necessario rispondere ai seguenti criteri:

- ✓ peso alla nascita ≤ -2 DS (<3° centile) per l'età gestazionale, basato sulle tavole di Bertino

e/o

- ✓ lunghezza alla nascita -2 DS secondo le tavole di Bertino
- ✓ età al momento dell'inizio della terapia con GH uguale o superiore ai 4 anni
- ✓ statura inferiore o uguale a -2,5 DS e velocità di crescita inferiore al 50° centile.

Età di transizione

Viene definita età di transizione quella compresa tra il momento del raggiungimento della statura definitiva del soggetto trattato e l'età di 25 anni.
Al raggiungimento della statura definitiva non è più indicata la terapia con GH nelle seguenti patologie:

- sindrome di Turner;
- insufficienza renale cronica
- soggetti nati piccoli per età gestazionale (SGA).
- soggetti con alterata funzione del gene SHOX.

Al raggiungimento della statura definitiva la terapia con GH può essere proseguita senza ulteriori rivalutazioni nelle seguenti patologie:

- ✓ deficit di GH causato da mutazione genetica documentata
- ✓ panipopituitarismo congenito o acquisito organico, inclusa la sindrome di Prader Willi.

Al raggiungimento della statura definitiva la terapia con rGH negli altri soggetti con deficit di GH può essere proseguita solo se presentano dopo almeno un mese dalla sospensione del trattamento sostitutivo con rGH:

1) risposta di GH <6 µg/L dopo ipoglicemia insulinica (ITT);

oppure

2) risposta di GH <19 µg/L dopo test farmacologico con GHRH + arginina.

Al raggiungimento della statura definitiva la terapia con rGH nei soggetti con sindrome di Prader Willi può essere proseguita se presentano: a) tre deficit ipofisari associati; b) risposta di GH dopo test farmacologico con GHRH + arginina <4.1 µg/L dopo almeno un mese dalla sospensione del trattamento sostitutivo con rGH.

Età adulta

E' indicata la terapia con rGH in pazienti adulti (con BMI <29.9 kg/m^2), con età maggiore di 25 anni, se presentano un picco di GH dopo test dell'ipoglicemia insulinica (ITT) < 3 µg/L oppure dopo test GHRH + arginina < 9 µg/L; per pazienti obesi (BMI > 30 kg/m^2) il picco di GH dopo GHRH + arginina dovrà essere < 4 µg/L.
Per
a) ipopituitarismo post ipofisectomia totale o parziale (chirurgica, da radiazioni);
b) ipopituitarismo idiopatico, post ipofisite autoimmune, post trauma cranio-encefalico, da terapie chirurgiche o radianti per neoplasie sellari e parasellari, da sella vuota primitiva, da Sindrome di Sheehan.
c) pazienti con deficit congenito di GH da causa genetica dimostrata.

Background (MOTIVAZIONI E CRITERI APPLICATIVI)

Età evolutiva
In soggetti con statura < -3 DS oppure statura < -2 DS e velocità di crescita/anno < -1 DS rispetto alla norma per età e sesso, misurata con le stesse modalità a distanza di almeno 6 mesi e con normale secrezione di GH, la terapia può essere effettuata solo se autorizzata dalla Commissione Regionale preposta alla sorveglianza epidemiologica ed al monitoraggio dell'appropriatezza del trattamento con GH in base alle più recenti acquisizioni scientifiche in materia. Il dosaggio non dovrà superare 50µg/kg/die (raccomandazione EMA). Nei casi autorizzati dalla Commissione regionale, ma non compresi nelle indicazioni contenute nella presente nota AIFA, l'uso è da ritenersi *off-label* ed è, pertanto, soggetto alla normativa in materia.
Nei soggetti con deficit isolato di GH, senza anomalie neuro-radiologiche e in assenza di mutazioni genetiche, è consigliabile effettuare il re-testing durante il periodo puberale, prima del raggiungimento della statura definitiva.

Età adulta
Soggetti adulti con deficit di GH presentano un quadro clinico sindromico che comprende un peggioramento della qualità di vita misurato con test psicometrici validati, una riduzione della forza muscolare, un aumento dell'adipe viscerale che, insieme ad un peggioramento del metabolismo lipidico, costituisce un fattore di rischio per complicanze cardiovascolari che precocemente possono portare a morte questi pazienti.
Il trattamento sostitutivo con GH biosintetico va comunque riservato solo ai casi nei quali vi sia un severo deficit di GH all'interno di un appropriato contesto clinico e dimostrato secondo i parametri sopra riportati.
Il test GHRH + arginina e il test ITT sono considerati parimenti test di prima scelta sulla base di estesi studi consegnati alla letteratura e riconosciuti a livello di Consensus Conference Internazionali. E' raccomandato che questi test siano usati con riferimento a limiti di normalità specifici per ognuno dei test (vedi sopra).
Il rigoroso rispetto di tali criteri clinici ed ormonali esclude la possibilità di un uso improprio o eccessivo del farmaco.

Sorveglianza
L'Istituto Superiore di Sanità è incaricato della sorveglianza epidemiologica nazionale mediante un Registro informatizzato dell'ormone della crescita (GH) in collaborazione con le Commissioni Regionali identificate dalle singole Regioni. La registrazione delle prescrizioni è condizione vincolante per la rimborsabilità della terapia da parte del SSN. Annualmente l'Istituto Superiore di Sanità provvederà a redigere un rapporto e ad inviarlo all'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e alla Conferenza degli Assessori alla Sanità delle Regioni e Province autonome.

Bibliografia

1) Badaru A, Wilson DM. Alternatives to growth hormone stimulation testing in children. Trends Endocrinol Metab 2004;15: 252-58.
2) Cappa M, Loche S. Evaluation of growth disorders in the paediatric clinic. J Endocrinol Invest 2003; 26: 54-63.
3) Consensus guidelines for the diagnosis and treatment of growth hormone (GH) deficiency in childhood and adolescence: Summary statement of the GH research society. J Clin Endocrinol Metab 2000; 85: 3990-93.
4) Dahlgren J, Albertsson Wikland K. Final Height in Short Children Born Small for Gestational Age Treated with Growth Hormone Ped Research 2005;57: 216-22.
5) Dattani M, Preece M. Growth hormone deficiency and related disorders: insights into causation, diagnosis, and treatment. Lancet 2004;363:1977-87.
6) Bertino et al. Neonatal Anthropometric Charts: The Italian Neonatal Study Compared With Other European Studies J. Pediatr Gastroenterol Nutrition 2010; 51: 353-61
7) Maghnie M, Ghirardello S, Genovese E. Magnetic resonance imaging of the hypothalamus-pituitary unit in children suspected of hypopituitarism: who, how and when to investigate. J Endocrinol Invest 2004; 27: 496-509.
8) Rosilio M et al. Adult height of prepubertal short children born small for gestational age treated with GH. Eur J End 2005; 152: 835-43
9) Tanaka T, Cohen P, Clayton PE, Laron Z, Hintz RL, Sizonenko PC. Diagnosis and management of growth hormone deficiency in childhood and adolescence--part 2: growth hormone treatment in growth hormone deficient children. Growth Horm IGF Res 2002;12: 323-41.

10) Consensus statement on the management of the GH-treated adolescent in the transition to adult care. Clayton PE, Cuneo RC, Juul A, Monson JP, Shalet SM, Tauber M; European Society of Paediatric Endocrinology. Eur J Endocrinol. 2005 Feb; 152(2):165-70. Review.
11) Maghnie M, Aimaretti G, Bellone S, Bona G, Bellone J, Baldelli R, de Sanctis C, Gargantini L, Gastaldi R, Ghizzoni L, Secco A, Tinelli C, Ghigo E.Diagnosis of GH deficiency in the transition period: accuracy of insulin tolerance test and insulin-like growth factor-I measurement. European Journal of Endocrinology, 2005; 152: 589-96.
12) Ho KK. Consensus guidelines for the diagnosis and treatment of adults with GH deficiency II: a statement of the GH Research Society in association with the European Society for Pediatric Endocrinology, Lawson Wilkins Society, European Society of Endocrinology, Japan Endocrine Society, and Endocrine Society of Australia. 2007 GH Deficiency Consensus Workshop Participants. Eur J Endocrinol. 2007 Dec; 157(6): 695-700.
13) Corneli G, Di Somma C, Prodam F, Bellone J, Bellone S, Gasco V, Baldelli R, Rovere S, Schneider HJ, Gargantini L, Gastaldi R, Ghizzoni L, Valle D, Salerno M, Colao A, Bona G, Ghigo E, Maghnie M, Aimaretti G. Cut-off limits of the GH response to GHRH plus arginine test and IGF-I levels for the diagnosis of GH deficiency in late adolescents and young adults. Eur J Endocrinol. 2007 Dec;157(6): 701-8.
14) Ghigo E, Aimaretti G, Corneli G. Diagnosis of adult GH deficiency. Growth Horm IGF Res. 2008 Feb;18(1):1-16. Epub 2007 Sep 4. Review.
15) Wit JM et al. Idiopathic short stature: definition, epidemiology, and diagnostic evaluation. Growth Hormone and IGF research 18:89-110, 2008
16) Deal CL, Tony M, Höybye C, Allen DB, Tauber M, Christiansen JS; 2011 Growth Hormone in Prader-Willi Syndrome Clinical Care Guidelines Workshop Participants. Growth Hormone Research Society workshop summary: consensus guidelines for recombinant human growth hormone therapy in Prader-Willi syndrome. J Clin Endocrinol Metab. 2013 Jun;98(6):E1072-87. doi: 10.1210/jc.2012-3888. Epub 2013 Mar 29. Review.
17) Molitch ME, Clemmons DR, Malozowski S, Merriam GR, Vance ML; Endocrine Society.Evaluation and treatment of adult growth hormone deficiency: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2011 Jun;96(6):1587-609. doi: 10.1210/jc.2011-0179.
18) Marostica E, Grugni G, De Nicolao G, Marazzi N, Crinò A, Cappa M, Sartorio A. The GHRH + arginine stimulated pituitary GH secretion in children and adults with Prader-Willi syndrome shows age- and BMI-dependent and genotype-related differences.Growth Horm IGF Res. 2013 Dec;23(6):261-6. doi: 10.1016/j.ghir.2013.09.004. Epub 2013 Sep 19.
19) Ibba A, Pilia S, Feltrami N, Di lorgi N, Rollo A, Radetti G, Zucchini S, Maghnie M, Cappa M, Loche S. Accuratezza dei test da stimolo nella diagnosi del deficit di GH in bambini ed adolescenti con bassa statura. XIX Congresso della Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP), Bari 21-23 novembre 2013
20) Corneli G, Di Somma C, Baldelli R, Rovere S, Gasco V, Croce CG, Grottoli S, Maccario M, Colao A, Lombardi G, Ghigo E, Camanni F, Aimaretti G. The cut-off limits of the GH response to GH-releasing hormone-arginine test related to body mass index. Eur J Endocrinol. 2005 Aug;153(2):257-64.
21) Aimaretti G, Corneli G, Razzore P, Bellone S, Baffoni C, Arvat E, Camanni F, Ghigo E. Comparison between insulin-induced hypoglycemia and growth hormone (GH)-releasing hormone + arginine as provocative tests for the diagnosis of GH deficiency in adults. J Clin Endocrinol Metab. 1998 May;83(5):1615-8.
22) Biller BM, Samuels MH, Zagar A, Cook DM, Arafah BM, Bonert V, Stavrou S, Kleinberg DL, Chipman JJ, Hartman ML. Sensitivity and specificity of six tests for the diagnosis of adult GH deficiency. J Clin Endocrinol Metab. 2002 May;87(5):2067-79.
23) Cook D, Yuen K, Biller BMK, Kemp SF, Vance ML. American Association of Clinical Endocrinologists medical guidelines for clinical practice for growth hormone use in growth hormone-deficient adults and transition patients – 2009 update. End Pract 15: 1, 2009.
24) Ho K. Consensus guidelines for the diagnosis and treatment of adults with GH deficiency II: a statement of the GH Research Society in association with the European Society for Pediatric Endocrinology, Lawson Wilkins Society, European Society of Endocrinology, Japan Endocrine Society, and Endocrine Society of Australia. Eur J Endocrinol 157: 695, 2007.
25) Molitch ME, Clemmons DR, Malozowski S, Merriam GR, Vance ML. Evaluation and treatment of adult growth hormone deficiency: an endocrine society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab 96:1587, 2011.

14A05064

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimento notai in esercizio - avviso di concorso del 31 maggio 2013

Con D.D. 27 giugno 2014 il notaio Perone Pacifico Stefano è trasferito nella sede di Massa Lubrense (distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti a pena di decadenza.

14A05163

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato concernente l'etichettatura dei medicinali veterinari a base di stupefacenti.

Con l'entrata in vigore del decreto-legge 20 marzo 2014 n. 36, convertito con legge 16 maggio 2014, n. 79 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 20 maggio 2014), recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale, tutti gli stupefacenti e le sostanze psicotrope sono inseriti in cinque tabelle.

Nelle prime quattro sono elencate le sostanze stupefacenti e psicotrope poste sotto controllo internazionale e nazionale.

Nella quinta, Tabella Medicinali, sono indicati i medicinali a base di sostanze attive stupefacenti e psicotrope di corrente impiego terapeutico ad uso umano o veterinario ed il regime di dispensazione. La tabella è suddivisa in cinque sezioni indicate con le lettere A, B, C, D ed E, e contiene l'elenco dei medicinali in ordine decrescente in relazione al decrescere del loro potenziale di abuso. I medicinali indicati per la terapia del dolore, restano inclusi nell'Allegato III Bis.

Per effetto delle modifiche apportate dalla suddetta legge, pertanto, le aziende titolari di AIC di medicinali veterinari soggetti alle sopracitate modifiche devono richiedere una variazione degli stampati illustrativi, che alla voce «Modalità di dispensazione» riportino la dicitura: «Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medica (indicare il tipo di ricetta). Soggetto alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 309/90 e successive modificazioni, tabella dei medicinali sezione (indicare se A, B, C, D o *E)*.

Restano invariate le disposizioni stabilite per alcune tipologie di medicinali riportate nel DM 28 luglio 2009 «Disciplina dell'utilizzo e della detenzione di medicinali ad uso esclusivo del medico veterinario», per le quali quando è prevista anche la detenzione esclusiva da parte del medico veterinario, risulta vietata la vendita al pubblico.

14A05007

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di registrazione della Indicazione Geografica Protetta «Cantuccini Toscani»/«Cantucci Toscani».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Cantuccini Toscani»/«Cantucci Toscani» come indicazione geografica protetta ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/12 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, presentata dalla AssoCantuccini con sede presso C/o Confindustria Toscana, piazza della Repubblica n. 6, 50123 Firenze, e acquisito inoltre il parere della Regione Toscana, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione dellaqualità agroalimentare e dell'ippica - Ex PQA III - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione Europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
Cantuccini Toscani /Cantucci Toscani

Art. 1
Denominazione

L'Indicazione Geografica Protetta «Cantuccini Toscani»/«Cantucci Toscani» è riservata esclusivamente al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti del presente Disciplinare di produzione.

Art. 2
Descrizione del prodotto

La denominazione «Cantuccini Toscani»/«Cantucci » è il nome del prodotto dolciario ottenuto dalla lavorazione di un impasto a base di farina, mandorle dolci naturali intere (non pelate), zucchero, uova, burro, miele, successivamente cotto in forno.

Al momento dell'immissione al consumo, il prodotto presenta una forma tradizionale caratteristica semi - ovale, ottenuta dal taglio in diagonale del filone dopo la cottura ed un peso non superiore a 15 grammi al pezzo.

Le dimensioni non sono superiori a 10 cm di lunghezza, 3 cm di altezza e 2,8 cm di larghezza, ossia spessore, derivante dal taglio dei filoni dopo la cottura.

Il biscotto dopo la cottura si presenta, nella parte interna, di colore beige, caratterizzato da alveolatura lievemente irregolare dovuta alla lievitazione del prodotto, intarsiata da mandorle non pelate, distribuite casualmente, mentre la superficie esterna, derivante dalla cottura dei filoni, è dorata.

La consistenza dei «Cantuccini Toscani»/«Cantucci Toscani» è leggermente croccante, inizialmente granulosa, ma che si scioglie in bocca per l'utilizzo del burro, con un'umidità relativa compresa tra un minimo di 3% e un massimo di 7%.

Art. 3
Zona di produzione

La zona di produzione dei «Cantuccini Toscani»/«Cantucci Toscani» comprende l'intero territorio amministrativo della Regione Toscana.

Art. 4
Prova dell'Origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata e quelli in uscita. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori, dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5
Metodo di ottenimento

5.1 Ingredienti obbligatori

La preparazione dell'impasto dei «Cantuccini Toscani»/«Cantucci Toscani» prevede obbligatoriamente l'impiego dei seguenti ingredienti, da utilizzare in quantità riferibili ad un Kg di impasto:

farina di frumento

mandorle dolci naturali intere (non pelate), con un'umidità relativa non superiore all'8,5%, in quantità minima del 17% e comunque tale da assicurare anche, dopo la cottura dell'impasto, una quantità minima del 20% di questo ingrediente caratterizzante rispetto ad un Kg di prodotto finito;

uova di gallina pastorizzate e tuorlo d'uovo, per non meno del 3% in tuorlo;

burro per non meno dell'1,5%;

zucchero semolato, cristallino o in granella dal 20% al 40%;

miele millefiori in aggiunta allo zucchero dallo 0,3% all'1,5% e agenti lievitanti q.b..

5.2 Ingredienti facoltativi

È previsto l'impiego (q.b.) di sciroppo di glucosio o zucchero invertito (da utilizzarsi esclusivamente in fase di doratura), sale, latte intero, aromi o aromi naturali.

Non sono ammessi altri ingredienti, additivi, coloranti o conservanti. Non è ammesso l'impiego di uova e tuorli in polvere. Non è ammesso l'impiego di mandorle affettate, granella di mandorle o farina di mandorle.

5.3 Lavorazione degli ingredienti

Una volta pesati e miscelati gli ingredienti meccanicamente o manualmente, l'impasto, che lievita durante la cottura, viene modellato in forma di filoni su teglie o banda dei forni di cottura, eventualmente ingrassati per favorire il distacco del prodotto. La doratura, che conferisce ai «Cantuccini Toscani»/«Cantucci Toscani» la caratteristica superficie croccante di colore più scuro rispetto all'interno, può avvenire prima (mediante spennellatura o aspersione di una miscela di acqua, uova e agenti dolcificanti) o durante la cottura in forno, mediante vaporizzazione di acqua sui filoni. La cottura avviene in forni preriscaldati alla temperatura compresa tra i 100 e i 300 °C per un massimo di 40 minuti.

5.4 Ottenimento del prodotto finito e confezionamento

Al termine della cottura i filoni sono tagliati meccanicamente o manualmente, in direzione trasversale obliqua per conferire al prodotto la caratteristica forma.

A questa fase può eventualmente seguire un secondo passaggio in forno per la durata massima di 20 minuti per favorire una maggiore essiccazione.

Successivamente i «Cantuccini Toscani»/«Cantucci Toscani» sono avviati al confezionamento.

Possono essere utilizzate le confezioni conformi alla normativa vigente atte a garantire la fragranza del prodotto al loro interno. Il prodotto così confezionato può essere alloggiato in scatole di cartone con coperchio richiudibile o in altre confezioni di accompagnamento realizzate con materiali anche diversi purché idonee a garantire le caratteristiche del prodotto. In tal caso, su tali confezioni sono riportate le informazioni previste dalle norme specifiche in materia di etichettatura, di cui al successivo articolo 8.

Il confezionamento deve avvenire necessariamente nella zona individuata all'art. 3 del presente disciplinare di produzione, affinché sia impedito l'assorbimento dell'umidità e sia garantita la conservazione delle caratteristiche organolettiche del prodotto, che si presenta come biscotto secco tanto che il suo consumo più affermato è quello di essere intinto "per ammorbidirlo" nel Vin Santo.

Nel solo caso del prodotto venduto sfuso il confezionamento avviene secondo le esigenze del consumatore purché in conformità di quanto previsto all'articolo 8.

Art. 6
Legame con l'ambiente

L'intera Toscana si caratterizza per una forte presenza dell'artigianato dolciario, retaggio del ruolo importante che questa regione ha assunto nei diversi periodi storici: la nascita e la diffusione dell'arte pasticcera e dolciaria in Toscana è stata quindi supportata dai numerosi scambi di merci, spezie, idee e ricette che la posizione centrale della regione ha permesso in un lungo arco temporale.

L'importanza del settore in Regione è oggi testimoniata oltre che dal numero delle aziende e degli addetti coinvolti nelle produzioni dolciarie, anche dalla quota rilevante delle esportazioni dell'intero comparto, grazie soprattutto alla connotazione tipica e tradizionale che la produzione mantiene e rinnova con l'impiego di maestranze altamente specializzate.

Gli ingredienti semplici ma di alta qualità utilizzati nella preparazione dolciaria ed in particolare le mandorle dolci e il solo burro come grasso conferiscono al prodotto caratteristiche qualitative assolutamente distintive, in termini di qualità, fragranza e porosità, tali da supportare la reputazione dei «Cantuccini Toscani»/«Cantucci Toscani» come biscotto tipico rustico ma allo stesso tempo raffinato. Le semplici tecniche di lavorazione sono inoltre consolidate nella tradizione pasticciera toscana e perciò adottate diffusamente dalle realtà produttive, sia artigianali che industriali.

Il legame del prodotto con il territorio è dimostrato da fattori storici, economico - produttivi e culturali. L'artigianato dolciario è diffuso in Toscana sin dal sec. XIV, grazie al precoce impiego dello zucchero in cucina e in special modo nei prodotti da forno e al ruolo centrale svolto nei secoli successivi da questa Regione nello scambio di merci, spezie, idee e ricette. Il nome «cantuccio» o «cantuccino» compare per la prima volta nel 1691, nella terza edizione del dizionario dell'Accademia della Crusca, che lo definiva un «Biscotto a fette, di fior di farina, con zucchero e chiara d'uovo». Questa tipologia di biscotti veniva chiaramente riferita al territorio toscano: Francesco Redi, in numerosi scambi epistolari da Pisa, usa accompagnare le sue missive con cantucci, reperiti appunto in questa parte della Toscana, oltre a farne riferimento nel suo «Libro de' ricordi», che copre gli anni che vanno dal 1647 al 1697. Nella seconda metà dell'Ottocento nella ricetta il Ferri evidenzia la presenza delle mandorle tant'è che afferma che «non si usava a sproposito il termine cantucci per indicare i biscotti con le mandorle» e lo scrittore Giuseppe Pitré nomina i cantucci come «specie di biscotti» tipici toscani nelle sue Novelle Popolari Toscane raccolte durante uno dei suoi viaggi in questa regione. Nei primi del Novecento, grazie anche alla produzione sempre più su vasta scala da parte dei numerosi forni attivi nella regione, i «Cantuccini Toscani»/«Cantucci Toscani» sono considerati una specialità nota anche al di fuori dei confini regionali, citata come esempio di biscotto tipico toscano. Testimonianza ne è fornita dalla pubblicazione del 1907 del «Il Pasticciere e confettiere moderno» manuale Hoepli di G. Ciocca.

I «Cantuccini Toscani»/«Cantucci Toscani» si sono affermati oltre i confini nazionali - anche grazie alla presenza di burro e di agenti lievitanti che li rendono un prodotto a lunga conservazione particolarmente adatto all'esportazione - al punto da essere tra i biscotti secchi italiani più conosciuti al mondo, pur mantenendo una forte identità di biscotti regionali. Rilevanti sono le esportazioni del prodotto in negozi alimentari specializzati nella vendita di prodotti italiani all'estero come testimoniano anche foto di confezioni di «Cantuccini Toscani»/«Cantucci Toscani» destinate al mercato estero nonché la partecipazione di produttori a fiere internazionali specifiche del settore (1986, IBA Faire Hanburg).

L'abbinamento con il «Vin santo», anch'esso tipicamente legato allo stesso territorio, ha contribuito alla reputazione internazionale dei «Cantuccini Toscani»/«Cantucci Toscani» di biscotti da dessert, eccezionali da intingere nei vini liquorosi. Testimonianza ne sono i numerosi ristoranti tipici toscani che offrono come dessert alla clientela i «Cantuccini Toscani»/«Cantucci Toscani» in abbinamento al vin santo. Rilevante è l'articolo pubblicato dalla versione on-line del quotidiano «il Giornale» del 15 novembre 2010 nel quale si riporta che i «Cantuccini Toscani»/«Cantucci Toscani» in abbinamento al vin santo venivano richiesti dal presidente degli Stati Uniti per il suo menu di capodanno.

Numerosissime sono le citazioni in blog di cucina, in ricettari presenti sul web, in guide turistiche (Guide enogastronomia «l'Italia dei Dolci», ed. Touring Club Italiano 2004), in numerosi Dizionari italiani (dal Grande Dizionario della Lingua Italiana di Salvatore Battaglia, 1962, al Dizionario della Lingua Italiana di Tullio De Mauro, 2000) ed esteri (ad es. Larousse Online multilingue) che citano i «Cantuccini Toscani»/«Cantucci Toscani» come biscotto tipico toscano e mostrano come questa specialità sia riconosciuta come tipica della Toscana dai consumatori di tutto il mondo ed il suo nome sia ben affermato nel linguaggio comune nazionale ed internazionale.

Il consumo su tutto il territorio nazionale di questo prodotto toscano è dimostrato, oltre che dai numerosissimi forni e panetterie che producono «Cantuccini Toscani»/«Cantucci Toscani» in particolare per ricorrenze e festività, anche dalla presenza del prodotto sugli scaffali della Grande Distribuzione Organizzata nonché dalla presenza in negozi di alimentari in diverse provincie italiane.

Art. 7
Controlli

La verifica sulla conformità del prodotto al Disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del Reg. (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica è Bioagricert Srl, Via dei Macabraccia n. 8, 40033 Casalecchio di Reno (BO), tel. 051.562158 e fax 051562158, mail info@bioagricert.org.

Art. 8
Etichettatura

I «Cantuccini Toscani»/«Cantucci Toscani» sono commercializzati in confezioni. È ammessa la commercializzazione del prodotto sfuso direttamente al consumatore presso l'impresa di produzione, a condizione che lo stesso sia collocato in specifici scomparti o recipienti recanti un'etichetta, posta bene in vista, che riporti le stesse informazioni previste per le confezioni, come sotto specificato.

L'etichetta apposta sulle confezioni deve riportare le diciture «Cantuccini Toscani»/«Cantucci Toscani» seguita dalla dicitura «Indicazione Geografica Protetta» per esteso o in acronimo (IGP) nonché le seguenti ulteriori informazioni:

il simbolo dell'Unione della Indicazione Geografica Protetta;

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice;

il logo del prodotto, relativo all'immagine da utilizzare in abbinamento inscindibile con l'Indicazione Geografica Protetta.

Possono altresì figurare nell'etichettatura la dicitura «alle mandorle» e altre indicazioni facoltative a garanzia del consumatore e/o informazioni di carattere nutrizionale oltre all'uso di ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente. Sulla confezione può essere apposta un'indicazione che evidenzia la percentuale di mandorle contenuta nel prodotto.

Per il prodotto destinato ai mercati internazionali può essere utilizzata la menzione «Indicazione Geografica Protetta» nella lingua del paese di destinazione.

È pure ammesso l'uso di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa vigente e che non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente Disciplinare.

La denominazione «Cantuccini Toscani»/«Cantucci Toscani» è intraducibile.

Il logotipo del prodotto consiste in un richiamo classico all'iconografia toscana: uno scudo con sfondo bianco al cui interno vi è un paesaggio collinare stilizzato con cipressi in giallo oro Pantone 872 sovrastato dalla scritta «CANTUCCINI TOSCANI» o «CANTUCCI TOSCANI» in carattere tipografico Copperplate Gothic in colore rosso Pantone 187. La stessa tonalità di rosso è ripresa nella parte inferiore dello scudo, nel quale campeggia, ben visibile, la scritta «IGP» dello stesso giallo oro del paesaggio. Il logotipo, può essere utilizzato anche in bianco e nero come nella riproduzione sotto riportata.

14A04984

Domanda di modifica della denominazione registrata «EKSTRA DEVIŠKO OLJČNO OLJE SLOVENSKE ISTRE».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 182 del 14 giugno 2014 a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica, presentata dalla Slovenia ai sensi dell'art. 53 del Reg. (UE) 1151/2012, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria «Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)» - «Ekstra Deviško Oljčno Olje Slovenske Istre».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - EX PQA III, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma, del predetto regolamento comunitario.

14A04983

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Annotazione sul decreto di conferimento di onorificenza dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Su disposizione del Cancelliere dell'Ordine si è provveduto, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458, all'annotazione degli estremi della sentenza del Tribunale di Genova in data 13 novembre 2008, passata in giudicato con sentenza della Corte di Appello di Genova il 5 luglio 2012, comportante la privazione temporanea dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» al Dottore Gilberto Roman Guglielmo Caldarozzi (D.P.R. 2 giugno 1999. Supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 2000, pag. 13, colonna n. 1, rigo n. 45 - elenco Cavalieri Nazionali del Ministero dell'Interno -.

L'insignito è stato infatti condannato, perchè ritenuto responsabile del reato di falso ideologico in atto pubblico in concorso, ai sensi degli articoli 479, 110, 61 n. 2 c.p., alla pena della reclusione di anni quattro e mesi otto, pena poi ridotta di anni tre per effetto del condono di cui alla legge 241/2006, nonchè alla pena accessoria di anni cinque di interdizione dai pubblici uffici, cui consegue *ope legis* la sospensione dell'onorificenza per il periodo di interdizione.

14A05003

Annotazione sul decreto di conferimento di onorificenza dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Su disposizione del Cancelliere dell'Ordine si è provveduto, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458, all'annotazione degli estremi della sentenza del Tribunale di Genova in data 13 novembre 2008, passata in giudicato con sentenza della Corte di Appello di Genova il 5 luglio 2012, comportante la privazione temporanea delle onorificenze di Ufficiale e Commendatore dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» al Dottore Francesco Gratteri (DD.P.R. 2 giugno 1999 e 2 giugno 2001. Supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 2000, pag. 12, colonna n. 1, rigo n. 45 - elenco Ufficiali Nazionali del Ministero dell'Interno - e supplemento ordinario n. 186 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 2002, pag. 16, rigo n. 10 - elenco Commendatori Nazionali del Ministero dell'Interno -.

L'insignito è stato infatti condannato, perchè ritenuto responsabile del reato di falso ideologico in atto pubblico in concorso, ai sensi degli articoli 479, 110, 61 n. 2 c.p., alla pena della reclusione di anni quattro, pena poi ridotta di anni tre per effetto del condono di cui alla legge 241/2006, nonchè alla pena accessoria di anni cinque di interdizione dai pubblici uffici, cui consegue *ope legis* la sospensione dell'onorificenza per il periodo di interdizione.

14A05004

Annotazione sul decreto di conferimento di onorificenza dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Su disposizione del Cancelliere dell'Ordine si è provveduto, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458, all'annotazione degli estremi della sentenza del Tribunale di Genova in data 13 novembre 2008, passata in giudicato con sentenza della Corte di Appello di Genova il 5 luglio 2012, comportante la privazione temporanea dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» al Dottore Vincenzo Canterini (D.P.R. 2 giugno 1987. Supplemento ordinario n. 67 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 26 luglio 1988, pag. 16, colonna n. 2, rigo n. 68 - elenco Cavalieri Nazionali del Ministero dell'Interno -.

L'insignito è stato infatti condannato, perchè ritenuto responsabile del reato di falso ideologico in atto pubblico in concorso, ai sensi degli articoli 479, 110, 61 n. 2 c.p., alla pena della reclusione di anni quattro e mesi otto, pena poi ridotta di anni tre per effetto del condono di cui alla legge 241/2006, nonchè alla pena accessoria di anni cinque di interdizione dai pubblici uffici, cui consegue *ope legis* la sospensione dell'onorificenza per il periodo di interdizione.

14A05005

Annotazione sul decreto di conferimento di onorificenza dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Su disposizione del Cancelliere dell'Ordine si è provveduto, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, all'annotazione degli estremi della sentenza del Tribunale di Genova in data 13 novembre 2008, passata in giudacato con sentenza della Corte di Appello di Genova il 5 luglio 2012, comportante la privazione temporanea dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» al Dottore Giovanni Luperi (decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1996. Supplemento ordinario n. 186 alla *G.U.* n. 217 del 17 settembre 1997, pag. 12, colonna n. 4, rigo n. 71 - elenco Cavalieri Nazionali del Ministero dell'interno.

L'insignito è stato infatti condannato, perchè ritenuto responsabile del reato di falso ideologico in atto pubblico in concorso, ai sensi degli artt. 479, 110, 61 n. 2 c.p., alla pena della reclusione di anni quattro, pena poi ridotta di anni tre per effetto del condono di cui alla legge 241/2006, nonché alla pena accessoria di anni cinque di interdizione dai pubblici uffici, cui consegue *ope legis* la sospensione dell'onorificenza per il priodo di interdizione.

14A05006

Annotazione sul decreto di conferimento di onorificenza dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Su disposizione del Cancelliere dell'Ordine si è provveduto, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 13 maggio 1952, n. 458, all'annotazione degli estremi della sentenza della Corte di Assisi di Appello di Bologna emessa in data 26 ottobre 2006 - passata in giudicato dal 4 giugno 2009 - comportante la privazione temporanea dell'onorificenza di Cavaliere al tenente Colonnello Gino Fata Livia (d.P.R. 2 giugno 1999. Supplemento ordinario n. 161 alla *G.U.* n. 182 del 5 agosto 2002, pag. 22, rigo n. 39 - elenco Cavalieri Nazionali della Previdenza del Consiglio dei Ministri -.

L'insignito è stato infatti condannato, alla pena di anni due mesi otto e giorni venticinque ed alla pena accessoria dell'interdizione dei Pubblici Uffici per la durata di anni due e mesi otto, che comporta, *ope legis*, la sospensione delle onorificenze per il periodo interdetto, con il condono dell'intera reclusione per i seguenti reati: concussione (art. 317 c.p.), concussione continuata (artt. 81 - 317 c.p.) e peculato (art. 314 c.p.).

A carico dell'Ufficiale è stata emessa, altresì, dal Tribunale Militare di Verona in data 29 ottobre 2009 anche una sentenza - divenuta irrevocabile il 29 novembre 2009 - che lo condanna alla pena complessiva di anni due mesi otto e giorni venticinque di reclusione militare, interamente condonata, per i reati di malversazione in danni di militari e peculato militare (artt. 215 e 216 c.p.m.p.).

14A05164

Annotazione sul decreto di conferimento di onorificenza dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Su disposizione del Cancelliere dell'Ordine si è provveduto, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 13 maggio 1952, n. 458, all'annotazione degli estremi della sentenza della Corte Militare di Appello emessa in data 3 febbraio 2010 - passata in giudicato il 20 gennaio 2011 - comportante la privazione temporanea dell'onorificenza di Cavaliere al Capitano di Corvetta Antioco Esposito, d.P.R. 2 giugno 1998. Supplemento ordinario n. 172 alla *G.U.* n. 213 del 10 settembre 1999, pag. 18, colonna n. 3, rigo n. 28 - elenco Cavalieri Nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri -.

L'insignito è stato infatti condannato, per il reato di peculato militare aggravato e continuato (artt. 61, n. 7, 81 c.p.v. C.P.; 47, n. 2, 215 C.P.M.P) alla pena di anni tre di reclusione militare, interamente condonata, con l'applicazione della pena accessoria della rimozione del grado ed esclusione della degradazione. L'art. 29 del C.P. prevede che la condanna alla reclusione per un periodo di tempo non inferiore ai tre anni importa la pena accessoria dell'interdizione dei pubblici uffici per la durata di anni cinque, comportante *ope legis*, la sospensione dell'onorificenza per il periodo interdetto.

14A05165

Annotazione sul decreto di conferimento di onorificenza dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Su disposizione del Cancelliere dell'Ordine si è provveduto, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 13 maggio 1952, n. 458, all'annotazione degli estremi della sentenza della Corte di Appello di Genova emessa in data 14 luglio 2009 - passata in giudicato dal 10 marzo 2011 - comportante la privazione temporanea dell'onorificenza di Cavaliere al Tenente Colonnello Michele Riccio (d.P.R. 27 dicembre 1993. Supplemento ordinario n. 30 alla *G.U.* n. 56 dell'8 marzo 1995, pag. 26, colonna n. 3, rigo n. 19 - elenco Cavalieri Nazionali del Ministero della Difesa -.

L'insignito è stato infatti condannato alla pena di anni quattro e mesi dieci di reclusione ed euro 20.000 di multa, per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 ed altri 61 n. 9 C.P.

Al tenente Colonnello Riccio è stata, altresì, comminata la pena accessoria dell'interdizione dei Pubblici Uffici per la durata di anni cinque, che comporta, *ope legis*, la sospensione delle onorificenze per il periodo interdetto.

14A05166

Annotazione sul decreto di conferimento di onorificenza dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Su disposizione del Cancelliere dell'Ordine, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che - sui decreti di conferimento delle onorificenze dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana" concesse al dottore Duilio Poggiolini - si è provveduto all'annotazione della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli n. 1703/02 del 24 maggio 2002, divenuta irrevocabile in data 27 ottobre 2003, in parziale riforma della sentenza emessa il 20/21 luglio 2000 dal Tribunale di Napoli, con la quale il predetto insignito è stato condannato alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione.

Al dottor Poggiolini è stata comminata la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la P.A. per anni uno e mesi sei, nonchè dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, che comporta, *ope legis*, la sospensione delle onorificenze per il periodo interdetto.

Il predetto, inoltre, è stato condannato dalla Sezione Terza Giurisprudenziale Centrale d'Appello della Corte dei Conti, al pagamento di euro 5.164.569,00 per danni arrecati alla Pubblica Amministrazione. La richiesta di condanna, in solido, è stata comminata in quanto lo stesso, nell'ambito delle responsabilità che rivestiva nella P.A., aveva prodotto un danno erariale derivato dalla ingiustificata lievitazione della complessiva spesa farmaceutica erogata dal Servizio Sanitario Nazionale, determinata dalla violazione degli obblighi di servizio e da illecite interferenze nei procedimenti amministrativi di determinazione e revisione dei prezzi dei farmaci (in sede *CIP)* e della loro registrazione e/o classificazione nel prontuario terapeutico.

Il dottor Duilio Poggiolini era stato insignito delle onorificenze di Cavaliere, Ufficiale e Grande Ufficiale, conferite, rispettivamnete, con dd.P.R. in data 27 dicembre 1966, 2 giugno 1973 e 2 giugno 1974.

Le comunicazioni dei conferimenti onorifici del predetto sono state a suo tempo pubblicate nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 12 ottobre 1967, pag. 22, terza colonna, rigo n. 61, (elenco Cavalieri Nazionali del Ministero della Sanità), nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 ottobre 1973, pag. 7, quarta colonna, rigo n. 61, (elenco Ufficiali Nazionali del Ministero della Sanità) e nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 10 dell'11 gennaio 1975, pag. 23, terza colonna, rigo n. 70, (elenco Grandi Ufficiali Nazionali del Ministero della Sanità).

14A05167

Annotazione sul decreto di conferimento di onorificenza dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Su disposizione del Cancelliere dell'Ordine si è provveduto, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 13 maggio 1952, n. 458, all'annotazione degli estremi della sentenza della Corte di Appello di Roma emessa in data 8 novembre 1999 - passata in giudicato dal 24 dicembre 1999 - comportante la privazione temporanea dell'onorificenza di Cavaliere al Signor Maurizio Bonfissuto (d.P.R. 2 giugno 2013. Supplemento ordinario n. 62 alla *G.U.* n. 216 del 14 settembre 2013, pag. 20, rigo n. 3 - elenco Cavalieri Nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri -.

L'insignito è stato infatti condannato a sette mesi di reclusione, nonché al pagamento in solido delle spese del processo, per i reati di cui agli artt. 61 n. 9 C.P.; 110 C.P.; 582 C.P., 605 2° comma C.P.; unitamente alla pena accessoria della interdizione dei pubblici uffici per la durata di un anno che comporta, "*ope legis*", la sospensione delle onorificenze per il predetto periodo. Pene sospensione e non menzione per tutti gli imputati.

14A05168

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-154) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.